

Allegato A) alla Delibera ASR n. 13 del 11.02.2025

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

TRA

L'AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO (di seguito ASR ABRUZZO)

E

LE QUATTRO AZIENDE SANITARIE LOCALI ABRUZZESI (ASL - Ente Avvalso)

PER LE VERIFICHE ISPETTIVE DI APPROPRIATEZZA, LEGITTIMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE ABRUZZO



L' Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, di seguito ASR Abruzzo con sede in via Attilio Monti, 9, 65127 Pescara PE, nella persona del Dott. Pierluigi Cosenza – Direttore dell'ASR Abruzzo nominato con Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 136 del 15.03.202, a decorrere dal 24.03.2021 per la durata di tre anni e prorogato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 29.02.2024;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo (ASL di Teramo) con sede legale in Teramo, CF 00115590671 in persona del legale rappresentante Dott. Di Giosia Maurizio;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (ASL di Pescara) con sede legale in Pescara, CF 01397530682 in persona del legale rappresentante Dott.Vero Michitelli;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila (ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila) con sede legale in L'Aquila, CF 01792410662 in persona del legale rappresentante Dott. Ferdinando Romano;

E

Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti (ASL di Lanciano-Vasto-Chieti) con sede legale in Chieti, CF 02307130696 in persona del legale rappresentante Thomas Schael;

- per la durata di due anni, rinnovabile, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione della funzione istituzionale e compiti di cui alla DGR n. 271 del 17.05.2024

VISTO l'art. 8-octies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii. che stabilisce per le Regioni e le AASSLL l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali conclusi con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate, nonché sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 3 dell'art. 8-octies che attribuisce alla Regione la definizione delle regole per l'esercizio della suddetta funzione di controllo nonché la determinazione dell'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole Strutture;

RICHIAMATI, al riguardo,

- la DGR n. 1438/2006 recante il protocollo d'intesa sulle verifiche ispettive di appropriatezza e legittimità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate;
- il DCA n. 50/2011 recante il piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate;
- il DCA n. 64/2012 di approvazione dei protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle Strutture accreditate;
- la DGR n. 611/2017 recante il manuale operativo per i controlli ispettivi delle AASSLL;
- la DGR n. 78 del 28 febbraio 2017 recante le linee guida per la redazione degli Atti Aziendali art 3 comma 1-bis del D. lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.;
- il DCA 107/2013 recante le linee guida sulle attività e procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e delle Unità di valutazione multidimensionali;

VISTA la LR 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii, come modificata ed integrata dalla L.R. 25 gennaio 2024 n. 4;

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 10 - ter "*Compiti dell'Agenzia sanitaria regionale*" della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii, in vigore dallo scorso 01 gennaio 2024, a tenore del quale l'Agenzia Sanitaria Regionale (di seguito ASR) svolge i controlli e le verifiche sulle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

PRECISATO che la suddetta attribuzione si pone a valle di competenze in materia di controlli già in capo alla ASR ai sensi della LR 6/2009 art. 25 e ss.mm.ii., e relativi provvedimenti attuativi;

RITENUTO necessario delineare i contenuti e le modalità di esercizio della competenza che il legislatore regionale ha conferito all'ASR;

STABILITO, in questo senso, di ricondurre all'ASR le attività che il vigente sistema regolatorio regionale, come sopra delineato, attribuisce alla Regione, ai fini della verifica delle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., impregiudicate le ulteriori disposizioni in materia di controlli e gli assetti organizzativi esistenti a livello aziendale, per la relativa applicazione;

PRECISATO che, nell'ambito nelle suddette competenze, l'ASR Abruzzo dovrà anche aggiornare la disciplina recata dai protocolli ispettivi di cui ai richiamati provvedimenti attraverso strumenti ed iniziative orientate ad assicurare:

- la terzietà delle valutazioni, anche attraverso sistemi di verifica di secondo livello;
 - l'omogeneità interpretativa dei criteri valutativi;
 - la condivisione della reportistica trimestrale degli esiti dell'attività di controllo con il Dipartimento regionale
- per l'eventuale e conseguente attività provvedimentale di competenza;

EVIDENZIATO che, ai sensi del predetto art. 25 della L.R. n. 6/2009, l'ASR è assegnataria di risorse finanziarie, definite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli obiettivi assegnati, a valere sul fondo sanitario regionale;

RICHIAMATA la DGR n. 271 del 17.05.2024 con cui è stata affidata all'ASR, senza nuovi o maggiori oneri rispetto alle risorse come sopra individuate, la definizione dell'organizzazione necessaria allo svolgimento della suddetta competenza ex art. 10-ter citato;

RICHIAMATA la nota ASR Prot. n. 437 del 20.05.2024 con cui è stata trasmessa al Dipartimento Sanità (DPF) della Regione Abruzzo la "Disciplina attuativa per il funzionamento delle verifiche di appropriatezza e legittimità delle prestazioni erogate da strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo" unitamente l'Allegato 1 recante i "Protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate della Regione Abruzzo" a cui dovranno attenersi i referenti - dipendenti delle quattro ASL Abruzzesi a ciò incaricati dalla Direzione Generale Aziendale;

CONSIDERATO che i soprarichiamati protocolli assicurano e garantiscono nell'applicazione in concreto quanto di seguito:

- la terzietà delle valutazioni, anche attraverso sistemi di verifica di secondo livello;
- l'omogeneità interpretativa dei criteri valutativi;
- la condivisione della reportistica trimestrale degli esiti dell'attività di controllo con il Dipartimento Regionale per l'eventuale e conseguente attività provvedimentale di competenza;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore del preambolo)

1. Il preambolo forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità. Responsabile unico del procedimento)

La presente convenzione, tesa a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione delle verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate della Regione Abruzzo e quanto previsto nel Documento tecnico Allegato 1) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, regola i rapporti tra l'ASR Abruzzo e gli Enti avvalsi (n.4 ASL Abruzzesi) per la realizzazione di quanto ivi dettagliato e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

Con la presente convenzione il Direttore dell'ASR si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, delle strutture e/o unità operative in staff alle Direzioni Generali delle quattro ASL Abruzzesi per l'espletamento di tutte le funzioni e di tutte le attività tecniche e amministrative proprie della ASL per l'esecuzione delle verifiche ispettive di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo;

La titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo compete al Direttore dell'ASR Abruzzo. L'Ente avvalso svolgerà le funzioni suddette in nome, per conto e nell'interesse dell'ASR Abruzzo, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno così come dettagliato nel documento tecnico recante la "Disciplina attuativa per il funzionamento delle verifiche di appropriatezza e legittimità delle prestazioni erogate da strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Abruzzo" unitamente l'Allegato 1 recante i "Protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate della Regione Abruzzo".

Le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui alla presente convenzione sono affidate al soggetto individuato dall'Ente avvalso, (Unità operativa aziendale di competenza) la cui nomina sarà comunicata al Direttore dell'ASR Abruzzo.

Art. 3

(Impegni dei sottoscrittori)

Le quattro ASL Abruzzesi accettano il ruolo di Ente avvalso, e si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida attuazione delle attività di verifica.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'ASR Abruzzo.
2. L'Ente avvalso si impegna a trasmettere in maniera tempestiva all'ASR Abruzzo qualsiasi richiesta di accesso alla documentazione amministrativa che dovesse pervenirgli nello svolgimento delle attività di cui al presente avvalimento.

Art. 5

(Attuazione delle verifiche e terzietà delle valutazioni)

1. Le attività di verifica svolte con le modalità di cui all'Allegato 1) al presente atto vengono effettuate in conformità alla Disciplina attuativa e i Protocolli sopra citati dall'ente avvalso e trasmessi all'ASR Abruzzo garantendo la terzietà delle valutazioni.

Art. 6

(Procedure)

1. L'Ente avvalso nell'esecuzione dell'attività di verifica dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel Documento tecnico allegato 1) al presente atto che forma parte integrante e sostanziale

Art. 7

(Corrispettivi ed incentivi)

All'Ente avvalso non è riconosciuta alcuna spesa o rimborso da parte dell'ASR Abruzzo.

Art. 8

(Revoca dell'avvalimento)

1. La presente convenzione potrà essere motivatamente revocata dal Direttore dell'ASR Abruzzo attraverso comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC all'indirizzo dell'Ente avvalso.
2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, imputabili all'Ente Avvalso, il Direttore dell'ASR Abruzzo diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento il Direttore dell'ASR, provvede in sostituzione dell'anche ai sensi dell'art. 1 D.L. 43/2013 e procede alla revoca della presente convenzione.

Art. 9

(Durata)

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di apposizione della marca temporale di cui al D.Lgs. 82/2005 fino al completamento delle attività di cui all'art. 2

Art. 10

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano

ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.

2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Pescara con esclusione di qualsiasi altro Foro.

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Il Direttore dell'ASR Abruzzo
(Dott. Pierluigi Cosenza)

Il Direttore Generale ASL 201
(Dott. Ferdinando Romano)

Il Direttore Generale ASL 202
(Dott. Thomas Shael)

Il Direttore Generale ASL 203
(Dott. Vero Michitelli)

Il Direttore Generale ASL 204
(Dott. Maurizio Di Giosia)